AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI

Art. 4

Alla copertura della spesa preveduta dal precedente articolo si fa fronte con parte del ricavato del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Versione in vigore dal 22 marzo 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti
Estremi	Legge 31 gennaio 1953, n. 68
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-l-esecuzione-di-opere-di-sistemazione-dei/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it